

STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Accademica Musicale e Culturale San Vito APS"



ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore ed Associazione di Promozione Sociale denominato: "Accademica Musicale e Culturale San Vito APS". Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associate che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in Via Verdi, n. 101 nel Comune di San Vito dei Normanni (BR). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di San Vito dei Normanni (BR) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere la condivisione, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale, degli audiovisivi e dei multimedia in tutti i loro aspetti.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

ACCADEMICA MUSICALE
SAN VITO
10001,85
20702
fue 121216

- secondo le lettere d), i), l) ed u) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

- promuovere, organizzare e gestire Corsi musicali di avviamento e di perfezionamento anche in collaborazioni con altri enti ed istituzioni;
- promuovere, organizzare e gestire Stagioni concertistiche e Concorsi Musicali sia direttamente che in ausilio ad Enti pubblici e privati, istituzionali e non;
- individuare, formare, valorizzare e promuovere artisti emergenti anche attraverso la realizzazione di dischi;
- promuovere e organizzare manifestazioni, saggi, spettacoli, concerti, convegni, seminari, concorsi, premi, rassegne, festival, riunioni, congressi, studi, ricerche e corsi aventi per oggetto la musica, la ricerca musicologica, il settore degli audiovisivi, dei multimedia, e tutte le attività culturali connesse;
- promuovere e sviluppare corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di Musica nell'ambito delle tecnologie musicali, degli audiovisivi e dei multimedia;
- promuovere e sviluppare attività di cori, bande e filodrammatiche;
- gestire e promuovere corsi di musica/audiovisivi/multimedia e scuole stabili di musica anche in collaborazione con scuole pubbliche, conservatori di musica e istituti superiori di studi musicali;
- diffondere le istituzioni e le esperienze musicali/audiovisive/multimediali in atto in Italia e all'estero, favorendo scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali di ogni genere;
- promuovere presso enti ed istituzioni locali e nazionali l'inserimento della musica, delle tecniche audiovisive e multimediali quali elementi fondamentali della politica culturale, favorendo la realizzazione di concerti e manifestazioni e la realizzazione di Teatri polifunzionali;
- attivare iniziative musicali/audiovisive/multimediali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale/audiovisiva/multimediale;
- formare e aggiornare idonee figure professionali nell'ambito musicale/audiovisivo/multimediale;
- produrre strumenti editoriali connessi alla propria attività, quali dischi, libri, video partiture, arrangiamenti musicali e altro;
- collaborare con Istituzioni pubbliche e private condividendo le attrezzature audio e luci durante eventi, sagre, feste, concerti e simili;
- far riconoscere l'associazione a come Ente di formazione riconosciuto dallo Stato per la creazione di un Liceo Musicale;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo.

blea dei Soci quale organismo

Normative

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente Statuto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

ACCADEMIA MUSICA
AN VI
LIBRI VIA
11574 G. 2000
Vatecultural
musical
pro

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto e la relazione di missione (quando prevista);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di **3** componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati; tra questi l'assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'articolo 16 del presente Statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di decadenza di uno o più amministratori il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 componenti, senza necessità di reintegro; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura in carica per n. **3** anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. **2** mandati consecutivi (salvo diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci fondatori, soci ordinari persone fisiche, soci ordinari altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro).

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque inferiori a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (ad eccezione dei compensi per i componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato).

La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, è ammessa ponendo particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interesse (articolo 27 comma 1 D.Lgs 117/2017), al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articolo 8 commi 2 e 3 lettera a) D.Lgs 117/2017), nonché a tutte le altre limitazioni previste dal D.Lgs 117/2017 inerenti al Lavoro

hew

subordinato/parasubordinato, alle collaborazioni autonome di qualsiasi natura e all'acquisto di servizi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il collegio dei probiviri di cui all'articolo 27 del presente Statuto.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica la cui procedura è disciplinata dall'articolo 22 del D.Lgs 117/2017, deve essere costituito di una somma pari a euro **15mila** liquida e disponibile.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati.

ACCADEMIA MUSICA
SAN VITO
G.F. 90000
CULTURALE
desarvita



Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari (secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la tenuta dello stesso) coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.

ART. 25 - (Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017. L'associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art.42 bis del codice civile.

ART. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta.

ART. 27 - (Collegio dei Probiviri)

L'Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'Associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di

Revisione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 177/2017) e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.



ACCADEMIA MUSICALE
CULTURALE "SAN VITO"
72010 SAN VITO dei NORMANNI (BR) via VERDI, 85
☎ 0831.952.068 329.6337574 C.F. 90095620742
www.accademiamusicaleculturalesanvito.it
academiamusicalesanvito@gmail.com

Dott. Vito Angelo CARRONE

ACCADEMIA MUSICALE
CULTURALE "SAN VITO"